

## DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017

Il Ddl di Bilancio n. 4127 per il 2017 è stato presentato alla Camera il 29 ottobre per la discussione e approvazione entro il 31 dicembre.

Si evidenzia che, trattandosi di un Disegno di legge, le relative misure non sono ancora in vigore e durante l'iter parlamentare potrebbero subire notevoli modifiche. Il testo finale della legge di bilancio, quindi, potrebbe risultare assai diverso da quello del disegno di legge.

Di seguito si procede all'analisi delle misure che si occupano della crescita, gli investimenti, il capitale umano, l'agricoltura, la famiglia, le imprese contenute nei seguenti articoli:

art.2 c. 1, lettera a) - Proroga detrazione per interventi di efficienza energetica

art.2 c. 1, lettera c) sub 1) - Proroga detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia

art.2 c. 1, lettera c) sub 2) e sub 3)- Potenziamento detrazione misure antisismiche

art.2 c. 1, lettera c) sub 4) - Proroga bonus mobili

art.2 c. 2- Proroga e rafforzamento credito d'imposta strutture ricettive

art.2 c. 3 - Proroga e rafforzamento super ammortamenti

art.4 - Rafforzamento credito d'imposta ricerca e sviluppo

art.5 - Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

art.6 - Iva di gruppo

art.7 - Modifica disciplina trasferimenti immobiliari vendite giudiziarie

art.8 - Deducibilità canoni di noleggio

art.9 - Riduzione canone RAI

art.10 - Proroga blocco aumenti aliquote 2017

art.11 - Esenzione redditi coltivatori agricoli professionali

art.12 - Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento dall'addizionale IRES

art.13 - Sostegno agli investimenti delle PMI

art.14 - Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative

art.16 - Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate

art.18 - Agevolazioni per investimenti a lungo termine

art.36 - Norme sulla contribuzione studentesca

art.37 - Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio

art.38 - Borse nazionali per il merito e la mobilità

art.40 - Erogazioni liberali in favore degli istituti tecnici superiori

art. 41 - Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento dell'attività di ricerca e semplificazione

art.46 - Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

art.47 - Fondo rotativo di sostegno alla natalità

art.48 - Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore

art.49 - Buono nido e Voucher baby sitting/asili nido

art.50 - Progetti pari opportunità

art.68 commi 1 e 2 - Imposta sul reddito d'impresa - IRI e razionalizzazione dell'Aiuto alla

crescita economica – ACE

art.68 commi 3, 4, 5, 6, e 7)- Imposta sul reddito d'impresa – IRI e razionalizzazione dell' Aiuto alla crescita economica – ACE

art.69 - Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni d'impresa

art.70 - Riapertura dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e estromissione dei beni immobili del patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale

art.71 - Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta

art.78 - Scuole materne e paritarie

art.82 - Bonus diciottenni

art.85 - Eliminazione aumenti accise e IVA per l'anno 2017

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017	
<p style="text-align: center;"><b>PROROGA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA</b></p> <p>(art. 2 comma 1 lett. a))</p>	<p>L'art. 2 del <b>DDL modifica il regime di detrazione fiscale</b> previsto all'art. 14 del D.l. 63/2013, <b>in relazione agli interventi di efficienza energetica</b>.</p> <p>Viene <b>prorogata al 31.12.2017</b> la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti<sup>1</sup></b>, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D.lgs. 192/2005, fino ad un massimo di detrazione di 100mila Euro;</li><li>◆ <b>interventi su strutture opache verticali, orizzontali<sup>2</sup></b> (coperture e pavimenti), <b>finestre comprensive di infissi</b>, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro ;</li><li>◆ <b>installazione di pannelli solari<sup>3</sup></b> per la produzione di acqua calda, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;</li><li>◆ <b>interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale<sup>4</sup></b> con impianti dotati di caldaie a condensazione, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;</li><li>◆ interventi di <b>sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore<sup>5</sup></b> dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro;</li><li>◆ <b>installazione di schermature solari<sup>6</sup></b> (di cui all'allegato M al D.lgs. 311/2006), fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro;</li><li>◆ <b>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale<sup>7</sup></b> con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore</li></ul>

<sup>1</sup> Art. 1 comma 344 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

<sup>2</sup> Art. 1 comma 345 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

<sup>3</sup> Art. 1 comma 346 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

<sup>4</sup> Art. 1 comma 347 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), cui fa riferimento l'art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

<sup>5</sup> Art. 1 comma 48 della L. 200/2010.

<sup>6</sup> Art. 14 comma 2 lett. b) D.l. 63/2013.

	<p>massimo della detrazione di 30mila euro.</p> <p><b>La detrazione al 65%</b> per gli interventi di risparmio energetico, relativi alle <b>parti comuni degli edifici condominiali</b>, sono invece stati <b>prorogati fino al 2021<sup>8</sup></b>.</p> <p>Oltre a queste modifiche, sono state inserite alcune <b>nuove disposizioni<sup>9</sup></b> tese a <b>rafforzare la detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali</b>. E' infatti stata prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>la detrazione del 70%</b> (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;</li><li>◆ <b>la detrazione del 75%</b> (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.</li></ul> <p>La sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del beneficio fiscale, è asseverata da professionisti abilitati mediante apposita attestazione.</p> <p>Queste due nuove detrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ sono calcolate su un <b>ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari</b> che compongono l'edificio;</li><li>◆ <b>sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari</b>, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.</li></ul> <p>Per queste nuove tipologie di interventi agevolabili, a partire dal 1° gennaio 2017, al posto della detrazione <b>i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito</b>, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché ai soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Un apposito provvedimento stabilirà le modalità attuative di tale cessione.</p>
<p><b>PROROGA DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA</b></p> <p>(art. 2 comma 1 lett. c) sub 1)</p>	<p>L'art. 2 del <b>DDL modifica il regime di detrazione fiscale</b> previsto all'art. 16 del D.l. 63/2013, <b>in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia</b>.</p> <p>Viene <b>prorogata al 31.12.2017</b> la detrazione Irpef del 50% prevista per gli interventi<sup>10</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le unità residenziali e loro pertinenze;</li><li>◆ di manutenzione straordinaria, ordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia per le parti comuni di edifici condominiali;</li><li>◆ di ricostruzione e ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;</li></ul>

<sup>7</sup> Art. 14 comma 2-bis D.l. 63/2013.

<sup>8</sup> Art. 14 comma 2 lett. a) del D.l. 63/2013.

<sup>9</sup> Commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, e-septies dell'art. 14 D.l. 63/2013.

<sup>10</sup> Di cui alle lett. da a) a l) del comma 1 dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986.

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;</li><li>◆ di eliminazione delle barriere architettoniche;</li><li>◆ di prevenzione del rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi;</li><li>◆ di cablatura degli edifici e di contenimento dell'inquinamento acustico;</li><li>◆ di interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;</li><li>◆ di adozione di misure antisismiche;</li><li>◆ di bonifica dell'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare infortuni domestici;</li></ul> <p>fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare.</p> <p>Tra le spese agevolabili rientrano quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.</p>
<p><b>POTENZIAMENTO DETRAZIONE MISURE ANTISISMICHE</b></p> <p>(art. 2 comma 1 lett. c) sub 2 e 3)</p>	<p>Il DDL modifica le disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per gli interventi antisismici, sostituendo il comma 1-bis dell'art. 16 del D.l. 63/2013, e inserendo i commi da 1-ter a 1-sexies nel medesimo articolo. Si tratta di un'agevolazione ancora poco utilizzata ma che le recenti scosse e l'elevato livello di rischio del nostro territorio portano in primo piano.</p> <p>Il nuovo comma 1-bis prevede che per le <b>spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021</b>, relative agli <b>interventi antisismici</b><sup>11</sup> (le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione), realizzati su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferiti a <b>costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive</b>, spetta una detrazione del <b>50%</b> per un ammontare massimo complessivo di 96mila Euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in <b>5 quote annuali</b> di pari importo.</p> <p>Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo fruibile di spesa (96mila Euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per i quali si è già fruito della detrazione.</p> <p>Il nuovo comma 1-ter prevede che dal 01.01.2017 al 31.12.2021 tali disposizioni si applicano anche agli edifici ricadenti nella <b>zona sismica 3</b>.</p> <p>In base al nuovo comma 1-quater, qualora da tali interventi derivi una <b>riduzione del rischio sismico</b> tale da determinare il <b>passaggio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>ad una classe di rischio inferiore</b>, la detrazione spetta nella misura del <b>70%</b> della spesa sostenuta;</li><li>◆ <b>a due classi di rischio inferiore</b>, la detrazione spetta nella misura dell' <b>80%</b> della spesa sostenuta.</li></ul> <p>Un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28.02.2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilirà le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, e le modalità per l'attestazione da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia</p>

<sup>11</sup> Lett. i) comma 1 art. 16-bis DPR 917/86.

	<p>degli interventi effettuati.</p> <p>Secondo il nuovo comma 1-quinquies, nel caso di interventi su parti comuni condominiali, la detrazione è aumentata al 75% (per una classe di rischio inferiore) e all'85% (per due classi di rischio inferiore) e la detrazione spetta per un ammontare massimo di spesa di 96mila Euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio. Inoltre, in luogo della detrazione, dal 1° gennaio 2017, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori o ai privati, con la possibilità che il credito sia poi cedibile. E' esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari. Le modalità attuative di questa disposizione saranno definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2017.</p> <p>Il nuovo comma 1-sexies prevede che dal 01.01.2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici sopra analizzati (di cui ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies), <b>rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.</b></p> <p>Si ricorda che fino al 31.12.2016 è prevista una <b>detrazione del 65%</b> su un importo massimo di 96mila Euro per unità immobiliare <b>da ripartire in 10 quote annuali di pari importo</b>, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principali e unità produttive, in <b>zone sismiche ad alta pericolosità</b> (zone 1 e 2). Si tratta di una disposizione introdotta con il c.d. Decreto Energia (D.l. 63/2013 conv. in L. 90/2013), poi prorogata dalla Legge di Stabilità 2014, 2015 e 2016.</p>
<p><b>PROROGA BONUS MOBILI</b></p> <p>(art. 2 comma 1 lett. c) sub 4)</p>	<p>Il DDL ha <b>prorogato la detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili</b>, a favore dei soggetti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, apportando alcune modifiche al testo di legge.</p> <p>Secondo la nuova disposizione è possibile usufruire del bonus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;</b></li> <li>◆ per le <b>spese sostenute nel 2017</b> relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni);</li> <li>◆ per un <b>ammontare massimo complessivo di 10mila Euro</b>. Ai fini del computo di spesa massima, si tiene conto anche delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto di beni, in relazione agli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017.</li> </ul> <p>La detrazione spetta nella misura del 50%, ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni previste al comma 1 dell'art. 16 del D.l. 63/2013.</p>
<p><b>PROROGA E RAFFORZAMENTO CREDITO D'IMPOSTA STRUTTURE RICETTIVE</b></p> <p>(art. 2 comma 2)</p>	<p>Il DDL proroga il <b>credito d'imposta</b> a favore delle <b>imprese alberghiere</b> (ex art. 10 D.l. 83/2014) esistenti alla data del 1° gennaio 2012, <b>che effettuano interventi di ristrutturazione</b> della struttura quali: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, ulteriori interventi, compresi quelli per l'acquisto di mobili e componenti</p>

	<p>d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi.</p> <p>L'agevolazione si è dimostrata un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, migliorando la qualità dell'offerta turistica del Paese. L'incentivo, inoltre, rappresenta uno strumento di sostegno alla ripresa economica di territori colpiti dal recente sisma, ove sono presenti numerose strutture ricettive che necessitano di interventi di recupero e di ristrutturazione.</p> <p>Il credito è prorogato <b>per i periodi d'imposta 2017 e 2018</b>, ed è incrementato nella misura del <b>65%</b> delle spese sostenute fino ad un <b>massimo di 200.000 euro</b>. Può essere fruito nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 60 milioni di Euro nel 2018,</li><li>◆ 120 milioni di € nel 2019;</li><li>◆ 60 milioni di Euro nel 2020.</li></ul> <p><b>Tra i beneficiari vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica</b>, di cui alla L. 96/2006, considerato che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività, e contribuiscono allo sviluppo di un'offerta turistica di qualità.</p> <p>Dovrà essere aggiornato il decreto del 7.5.2015 "Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive e turistico-alberghiere".</p>
<p><b>PROROGA E RAFFORZAMENTO SUPER AMMORTAMENTI</b></p> <p>(art. 2 comma 3)</p>	<p>Il DDL proroga la <b>maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento, grazie al quale</b> è possibile imputare nel periodo d'imposta quote di ammortamento e di canoni di locazione più elevati.</p> <p>Sono agevolati gli <b>acquisti di beni strumentali nuovi, ad eccezione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto</b> di cui all'art. 164 comma 1 lett. b) e b-bis) del TUIR, effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>entro il 31.12.2017;</b></li><li>◆ <b>entro il 30.06.2018</b> purché entro il 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.</li></ul> <p>Il DDL potenzia questo strumento agevolativo prevedendo che il <b>costo di acquisto</b> sia <b>maggiorato del 150%</b> (c.d. <b>iper ammortamento</b>) per gli investimenti in <b>beni materiali strumentali nuovi</b>, inclusi nell'<b>allegato A</b> della presente disposizione, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0</p> <p>Per i soggetti che beneficiano di quest'ultima maggiorazione (150%) e che nello stesso periodo d'imposta effettuano investimenti in <b>beni immateriali strumentali</b>, inclusi nell'Allegato B della presente disposizione, il costo di acquisizione di detti beni è <b>maggiorato del 40%</b>.</p> <p>Al fine di poter usufruire di queste due nuove maggiorazioni (150% e 40%), l'impresa deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, o una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all'albo (se il costo di acquisizione è superiore a 500mila Euro), in cui si attesta che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ il bene possiede le caratteristiche tali da includerlo nell'Allegato A e/o B;</li><li>◆ il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura;</li></ul>

	<p>Gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2017 e per quello successivo sono calcolati considerando quella imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di tali disposizioni sul super ammortamento.</p> <p>Restano confermate le disposizioni previste ai commi 93-97 dell'art. 1 della L. 205/2015, e pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ sono esclusi dal super ammortamento i beni per i quali il DM 31.12.1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, e i beni di cui all'All. 3;</li><li>◆ le maggiorazioni del super ammortamento non produce effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.</li></ul>
<p><b>RAFFORZAMENTO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO</b></p> <p>(art. 4)</p>	<p>Il DDL modifica la disposizione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, prevista all'art. 3 del D.l. 145/2013, al fine di rafforzarne gli effetti. L'agevolazione, infatti, viene <b>prorogata di un anno</b>, fino al 2020, e il <b>credito</b> viene riconosciuto nella <b>misura unica del 50%</b><sup>12</sup> delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti effettuati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.</p> <p>La nuova disposizione <b>amplia l'abito di applicazione</b> del credito, per favorire le attività di ricerca e sviluppo svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese residenti localizzate in altri Stati membri dell'UE, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, o a quelli inclusi nella lista di cui al decreto del 4.9.1996.</p> <p>In base alla nuova formulazione viene <b>innalzato l'importo massimo del beneficio annuale</b>, da 5 milioni a <b>20milioni di Euro per ciascun beneficiario</b>, a condizione che siano state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.</p> <p>La disposizione viene modificata prevedendo <b>l'ammissibilità del credito</b> delle <b>spese relative a tutto il personale</b> impiegato in attività di ricerca e sviluppo, <b>sia altamente qualificato sia tecnico</b>.</p> <p>Viene abrogata la disposizione<sup>13</sup> secondo cui il credito era innalzato al 50% per le spese di ricerca extra muros.</p> <p>Viene inserita all'interno dell'art. 3 del D.l. 145/2013<sup>14</sup>, la disposizione prima contenuta solo nel Decreto interministeriale 27.05.2015 (attuativo della norma), secondo cui il credito <b>è utilizzabile esclusivamente in compensazione</b>, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili.</p> <p>Le disposizioni di carattere innovativo, contenute nel comma 1 dell'art. 4 del DDL stabilità 2017, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (pertanto dal 2017 per i soggetti solari).</p>

<sup>12</sup> Anziché, come previsto prima: 25% per gli strumenti ed attrezzature di laboratorio e le competenze tecniche e private industriali; 50% per il personale altamente qualificato e contratti di ricerca.

<sup>13</sup> Abrogato il 7 dell'art. 3 del D.l. 145/2013.

<sup>14</sup> In particolare in calce al comma 8 art. 3 D.l. 145/2013.

**REGIME DI CASSA PER  
I CONTRIBUENTI IN  
CONTABILITÀ  
SEMPLIFICATA**

(art. 5)

Il DDL modifica l'art. 66 del TUIR dedicato alle imprese minori, introducendo **per le imprese** individuali e le società di persone **in contabilità semplificata**, la **determinazione del reddito** (e del valore della produzione netta) **secondo il criterio di cassa**, al posto del criterio di competenza.

I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all'articolo 66 del Tuir. Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell'anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi ( ex art. 85 del Tuir) non superiore a:

- ◆ 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
- ◆ 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l'opzione per la contabilità ordinaria.

La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d'impresa **assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute**. In questo modo si deroga al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese.

Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

In coerenza con l'introduzione del principio di cassa:

- ◆ vengono modificati i riferimenti ai commi all'art. 109 del TUIR applicabili alle imprese minori;
- ◆ vengono soppressi gli ultimi due periodi del comma 3 dell'art. 66 che consentono ai soggetti in contabilità semplificata di dedurre i costi - riguardanti contratti da cui derivano corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta e di importo non superiore a 1.000 Euro -nell'esercizio in cui ricevono il documento probatorio, anziché alla data di maturazione dei corrispettivi.

Per evitare fenomeni di doppia imposizione **il reddito** del periodo d'imposta in cui si applica il principio di cassa **è ridotto dell'importo delle rimanenze finali** che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente soggetto a regime ordinario.

Le nuove disposizioni modificano anche la disciplina di determinazione della base imponibile IRAP (di cui all'art. 5-bis del D.lgs. 446/1997), prevedendo che anche la base imponibile IRAP sia determinata secondo il criterio di cassa.

Il DDL ha completamente riscritto l'art. 18 del DPR 600/73, per allineare gli obblighi contabili alle nuove disposizioni sul principio di cassa introdotte nell'art. 66 del TUIR:

- ◆ i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili devono **annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti**, e in un altro, con riferimento alla data di pagamento, **le spese sostenute**. Non viene quindi più prevista l'annotazione dell'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e seconda metà di ogni mese (ex comma 3 art. 18). I componenti positivi/negativi diversi da quelli prima indicati, sono annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei



	<p>redditi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i registri tenuti ai fini Iva sostituiscono quelli sopra riportati</b>, qualora vi siano iscritte <b>separate annotazioni delle operazioni non soggette ad Iva</b>.</li> </ul> <p>Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nel caso in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, deve essere indicato l'importo complessivo dei mancati incassi/pagamenti, con indicazione delle fatture cui si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti/i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri, nel periodo d'imposta in cui vengono incassati/pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.</li> </ul> <p>Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.</p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, e ai fini della loro attuazione potranno essere emanati decreti attuativi.</p>
<p><b>IVA DI GRUPPO</b></p> <p>(art. 6)</p>	<p>Il DDL prevede l'introduzione all'interno del DPR 633/72 di un intero titolo denominato "Gruppo Iva", in cui confluiranno gli artt. da 70-bis a 70-duodecies.</p> <p>Le disposizioni troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, salvo alcune modifiche che sono anticipate al 2017, previa consultazione del comitato consultivo Iva, come previsto dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE.</p> <p>Ecco le principali novità introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per effetto dell'opzione all'Iva di gruppo, <b>i soggetti partecipanti perdono la propria autonomia soggettiva</b> ai fini Iva, e <b>diventano un unico soggetto d'imposta Iva</b>. Ciò comporta che diventano irrilevanti ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra i partecipanti al medesimo gruppo Iva;</li> <li>◆ possono partecipare al gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente alcuni vincoli di tipo finanziario, economico, organizzativo;</li> <li>◆ si individua un <b>vincolo finanziario</b> quando dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ fra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ un soggetto controlli un altro, ne sia controllato, o siano entrambi controllati da un terzo soggetto;</li> <li>◆ si individua un <b>vincolo economico</b> quando tra i soggetti interessati vi sia almeno una di queste forme di cooperazione economica: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;</li> <li>✓ svolgimento di attività complementari o interdipendenti;</li> <li>✓ svolgimento di attività che avvantaggiano uno o più dei soggetti partecipanti;</li> </ul> </li> <li>◆ si individua un <b>vincolo organizzativo</b> quando tra i partecipanti ci è un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi.</li> </ul> <p>Questi due ultimi vincoli si presumono esistenti quando fra i partecipanti ricorre un vincolo finanziario, salvo prova contraria da parte del contribuente tramite interpello.</p>
<p><b>MODIFICA DISCIPLINA TRASFERIMENTI IMMOBILIARI VENDITE GIUDIZIARIE</b></p> <p>(art. 7)</p>	<p>Il DDL ha modificato la disciplina introdotta dal D.l.18/2016, per renderla più potente ed efficace.</p> <p>Il D.l. 18/2016 ha previsto l'eliminazione delle imposte indirette in misura proporzionale, nel caso di acquisto di immobili all'asta da parte di potenziali acquirenti, intenzionati a rimettere in tempi brevi tali beni sul mercato delle compravendite immobiliari. Al posto delle imposte in misura proporzionale si applicano quelle fisse nella misura di 200 Euro, in modo da evitare che l'immobile subisca un'ulteriore svalutazione di prezzo.</p> <p>Le modifiche apportate dal DDL sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>estensione da 2 a 5 anni dell'arco temporale entro cui l'acquirente deve rivendere l'immobile.</b> Il DDL tiene conto, infatti, delle diverse problematiche urbanistiche/catastali che si devono affrontare per lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'immobile al fine di renderlo commerciabile, e dei tempi fisiologici di vendita del mercato;</li> <li>◆ <b>estensione della validità dell'agevolazione fino al 30.06.2017</b> (anziché fino al 31.12.2016).</li> </ul>
<p><b>DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO</b></p> <p>(art. 8)</p>	<p>Il DDL ha modificato i limiti di deducibilità previsti all'art. 164 comma 1 lett. b) del TUIR, prevedendo che i limiti di 18.075,99 Euro e 3.615,20 Euro siano elevati rispettivamente a <b>25.822,84 e 5.164,57 Euro</b> per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.</p>
<p><b>RIDUZIONE CANONE RAI</b></p> <p>(art. 9)</p>	<p>Il DDL prevede la <b>diminuzione da 100 a 90 Euro</b> dell'importo del <b>canone RAI per uso privato per l'anno 2017.</b></p>
<p><b>PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2017</b></p> <p>(art. 10)</p>	<p>Il DDL, per contenere il livello complessivo della pressione tributaria, proroga la <b>sospensione<sup>15</sup> dell'efficacia degli aumenti di tributi/addizionali</b> disposti da Regioni/Comuni <b>per il 2017</b>, salvo il caso di copertura del dissesto sanitario, ovvero di manovra finalizzata all'accesso alle</p>


<sup>15</sup> Prevista l'anno scorso con la Legge di Stabilità 2017 (comma 26 art. 1 L. 208/2015).

	<p>anticipazioni di liquidità, nonché della TARI. Inoltre conferma anche per il 2017<sup>16</sup>, con riferimento agli immobili non esenti, <b>la possibilità per il Comune di mantenere le maggiorazioni TASI dello 0,8 per mille applicata per il 2016</b>, a condizione che vi sia una delibera ad hoc del consiglio comunale.</p>
<p><b>ESENZIONE REDDITI COLTIVATORI AGRICOLI PROFESSIONALI</b></p> <p>(art. 11)</p>	<p>Il DDL prevede che, limitatamente al triennio <b>2017-2019</b>, <b>i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) non concorreranno alla formazione della base imponibile Irpef.</b></p> <p>Molto probabilmente tali redditi confluiranno in dichiarazione nel reddito complessivo, e poi saranno scorporati dalla base imponibile.</p> <p>Con questa norma il legislatore, consapevole della crisi attraversata dal settore agricolo, riconosce al settore stesso il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento e di tutela dell'ambiente, di salvaguardia del paesaggio e di tutela del territorio, nonché del ruolo svolto dalle produzioni agricole di eccellenza nel migliorare e rafforzare l'immagine internazionale del Paese.</p>
<p><b>ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO DALL'ADDIZIONALE IRES</b></p> <p>(art. 12)</p>	<p>Il DDL esclude le società di gestione dei fondi comuni d'investimento dal novero dei soggetti cui si applica l'addizionale IRES, e ripristina la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES ed IRAP, nella misura del 96% del loro ammontare.</p>
<p><b>SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI</b></p> <p>(Art. 13)</p>	<p>All'articolo 13 sono disciplinate le disposizioni a sostegno delle imprese di micro, piccola e media dimensione. La norma è <b>finalizzata ad assicurare continuità operativa alla c.d. Nuova Sabatini che costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali.</b> Sulla misura sono state presentate oltre 12.000 domande di agevolazione da circa 8.700 imprese operanti principalmente nel settore manifatturiero (circa il 70% del totale). In particolare nel disegno di Legge è stato previsto che le PMI possano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>accedere a finanziamenti</b> e ai contributi <b>a tasso agevolato</b> concessi da banche e intermediari autorizzati entro il 31.12.2018 <b>per gli investimenti, (anche in leasing) in:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,</li> <li>✓ hardware, in software e in tecnologie digitali.</li> </ul> </li> <li>◆ <b>accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui sopra per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie</b>, come investimenti in: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ big data,</li> <li>✓ cloud computing,</li> <li>✓ banda ultralarga,</li> <li>✓ cybersecurity,</li> <li>✓ robotica avanzata e mecatronica,</li> <li>✓ realtà aumentata,</li> <li>✓ manifattura 4D,</li> </ul> </li> </ul>

<sup>16</sup> Come previsto l'anno scorso con la Legge di Stabilità 2017 (comma 28 art. 1 L. 208/2015).

	<p>✓ Radio frequency identification (RFID).</p> <p>Questa seconda opzione è stata introdotta per favorire la realizzazione di investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo, con particolare riferimento a quelli ascrivibili al c.d. "manufacturing 4.0", così da dare attuazione alla strategia per l'innovazione "Manifattura Italia".</p> <p>Con una prossima circolare del Ministero dello sviluppo economico saranno fornite le istruzioni utili per la corretta attuazione degli interventi.</p>
<p><b>ESTENSIONE E RAFFORZAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI NELLE START-UP E NELLE PMI INNOVATIVE</b></p> <p>(Art. 14)</p>	<p>L'articolo 14 del disegno di legge è dedicato all'estensione e al rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start up e nelle PMI innovative (art.29 D.L 179/2012 convertito dalla Legge 221/2012).</p> <p>In particolare è stato previsto che per il 2016 <b>dall'imposta lorda IRPEF si detrae il 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative</b> direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio(O.I.C.R.) che investano prevalentemente in start-up innovative.</p> <p><b>Per usufruire di questa agevolazione, l'investimento deve possedere le seguenti caratteristiche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ essere diretto o tramite OICR;</li><li>◆ l'importo massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, 1.000.000 di euro;</li><li>◆ deve essere mantenuto per almeno tre anni.</li></ul> <p><b>L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima di 3 anni comporta la decadenza dal beneficio</b> e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.</p> <p><b>Ai fini IRES, per il 2016 non concorre alla formazione del reddito il 30 % della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.</b></p> <p>In particolare l'investimento deve possedere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ essere posseduto:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ direttamente</li><li>✓ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)</li><li>✓ per il tramite di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.</li></ul></li><li>◆ l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000</li><li>◆ l'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni.</li></ul> <p><b>L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio</b> ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.</p> <p>Come indicato nella relazione di accompagnamento al disegno di Legge, <b>la nuova aliquota al 30% riguarda anche le startup innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi</b> ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la normativa vigente prevedeva aliquote maggiorate pari al 25% di</p>


	<p>detrazione e 27% di deduzione del reddito.</p>										
<p><b>PERDITE FISCALI DI IMPRESE NEO COSTITUITE PARTECIPATE DA SOCIETÀ QUOTATE</b></p> <p>(Art. 16)</p>	<p>All'articolo 16 sono disciplinate <b>le disposizioni in merito alle perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate</b>. Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa infatti stentano ad avviarsi/ affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi, che sono spesso contraddistinti da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali la Legge di stabilità 2017 favorisce gli investimenti in startup da parte di società quotate consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende.</p> <p>In particolare, la misura intende permettere <b>la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%</b>. Le condizioni per accedere a questa agevolazioni sono che:</p> <table border="1" data-bbox="443 981 1337 1738"> <tr> <td data-bbox="443 981 517 1301"><b>a</b></td> <td data-bbox="517 981 1337 1301">le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1301 517 1357"><b>b</b></td> <td data-bbox="517 1301 1337 1357">la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1357 517 1420"><b>c</b></td> <td data-bbox="517 1357 1337 1420">la cessione riguardi l'intero ammontare delle perdite fiscali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1420 517 1648"><b>d</b></td> <td data-bbox="517 1420 1337 1648">Siano rispettate le formalità previste per la cessione di crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all'ufficio delle entrate)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1648 517 1738"><b>e</b></td> <td data-bbox="517 1648 1337 1738">le perdite siano realizzate nei primi tre esercizi della società cedente</td> </tr> </table> <p>Quest'ultimo requisito merita particolare attenzione perché è subordinato al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;</li> <li>◆ sussistenza del requisito partecipativo del 20% al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della cessione delle perdite fiscali;</li> <li>◆ perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</li> </ul>	<b>a</b>	le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni	<b>b</b>	la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare	<b>c</b>	la cessione riguardi l'intero ammontare delle perdite fiscali	<b>d</b>	Siano rispettate le formalità previste per la cessione di crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all'ufficio delle entrate)	<b>e</b>	le perdite siano realizzate nei primi tre esercizi della società cedente
<b>a</b>	le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni										
<b>b</b>	la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare										
<b>c</b>	la cessione riguardi l'intero ammontare delle perdite fiscali										
<b>d</b>	Siano rispettate le formalità previste per la cessione di crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all'ufficio delle entrate)										
<b>e</b>	le perdite siano realizzate nei primi tre esercizi della società cedente										

	<p>Le perdite fiscali <b>sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo</b> dello stesso periodo d'imposta e per la differenza nei successivi <b>entro il limite del reddito imponibile</b> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano ad una nuova attività produttiva. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta.</p> <p> <b>La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto</b>, applicando all'ammontare delle perdite acquisite, l'aliquota IRES relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente.</p> <p>L'importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo di imposta.</p> <p>In ogni caso, la <b>società cedente</b> in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute, <b>non può optare per i regimi di:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>trasparenza fiscale,</b></li> <li>◆ <b>consolidato nazionale,</b></li> <li>◆ <b>consolidato mondiale.</b></li> </ul>		
<p><b>AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE</b></p> <p>(Art. 18)</p>	<p>All'articolo 18 del disegno di legge è stato previsto che <b>gli enti di previdenza obbligatoria possano destinare fino al 5% dell'attivo patrimoniale</b> agli investimenti qualificati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>azioni o quote di imprese residenti</b> nel territorio dello o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;</li> <li>◆ <b>quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti</b> nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese italiane o europee</li> </ul> <p>L'articolo entra nel merito delle disposizioni da seguire in questa particolare fattispecie.</p>		
<p><b>NORME SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA</b></p> <p>(Art. 36)</p>	<p>L'articolo 36 disciplina il contributo onnicomprensivo annuale che gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali devono corrispondere per contribuire alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi.</p> <p>L'importo del contributo è stabilito da ciascuna università statale e ne sono esonerati gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <table border="1" data-bbox="507 1975 1410 2092"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>a</b></td> <td>appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", "ISEE", inferiore o eguale a 13.000 euro;</td> </tr> </table>	<b>a</b>	appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", "ISEE", inferiore o eguale a 13.000 euro;
<b>a</b>	appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", "ISEE", inferiore o eguale a 13.000 euro;		


	<table border="1" data-bbox="507 248 1410 647"> <tr> <td data-bbox="507 248 580 371"><b>b</b></td> <td data-bbox="580 248 1410 371">sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 371 580 528"><b>c</b></td> <td data-bbox="580 371 1410 528">nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 528 580 647"><b>d</b></td> <td data-bbox="580 528 1410 647">nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi</td> </tr> </table> <p data-bbox="440 696 1426 846">Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8% della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.</p> <p data-bbox="440 857 1426 1005">Oltre al contributo onnicomprensivo annuale <b>le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti</b> (fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.)</p> <p data-bbox="499 1016 975 1048">Queste disposizioni <b>non si applicano</b>:</p> <ul data-bbox="504 1059 1171 1207" style="list-style-type: none"> <li>◆ alle università non statali,</li> <li>◆ alle università telematiche,</li> <li>◆ alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale,</li> <li>◆ all'università degli Studi di Trento.</li> </ul>	<b>b</b>	sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno	<b>c</b>	nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;	<b>d</b>	nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi
<b>b</b>	sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno						
<b>c</b>	nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari;						
<b>d</b>	nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi						
<p data-bbox="156 1261 408 1406"><b>FINANZIAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO STATALE PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO</b></p> <p data-bbox="236 1442 328 1473">(Art. 37)</p>	<p data-bbox="440 1249 1426 1518">L'articolo 37 incrementa di 50 milioni di euro il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, al fine di sostenere l'accesso dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti all'università. Per accedere alle risorse appartenenti al fondo, ciascuna regione è tenuta a razionalizzare l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio istituendo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un unico ente erogatore dei medesimi servizi.</p>						
<p data-bbox="153 1756 411 1839"><b>BORSE NAZIONALI PER IL MERITO E LA MOBILITÀ</b></p> <p data-bbox="236 1874 328 1906">(Art. 38)</p>	<p data-bbox="440 1563 1426 1711">L'articolo 38 del disegno di legge, prevede che in relazione alle borse nazionali per il merito e la mobilità, siano bandite almeno <b>400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi</b> entro il 30 aprile di ogni anno.</p> <p data-bbox="440 1722 1358 1753">Le borse sono finalizzate a favorire l'immatricolazione e la frequenza a:</p> <ul data-bbox="494 1765 1426 1868" style="list-style-type: none"> <li>◆ corsi di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali,</li> <li>◆ corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.</li> </ul> <p data-bbox="440 1879 1426 1991"><b>Sono ammessi a partecipare al bando gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, e che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:</b></p> <ol data-bbox="491 2002 1426 2143" style="list-style-type: none"> <li>a) l'"Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE), alla data di emanazione del bando inferiore o eguale a 20.000 euro;</li> <li>b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado,</li> </ol>						

	<p>nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, sono tutte eguali o superiori a 8/10;</p> <p>c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, "INVALSI", relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.</p> <p><b>I candidati ammessi a partecipare al bando sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando. Le borse di studio sono assegnate entro il 31 agosto di ogni anno, e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>La prima rata è versata</b> allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione ad un corso di laurea, o di laurea magistrale a ciclo unico, o ad un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste.</li> <li>◆ <b>La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.</b></li> </ul> <p><b>Le borse di studio sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre e il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente borsista, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;</li> <li>b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30.</li> </ol> <p><b>Lo studente borsista è esonerato dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali, o delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.</b></p> <p>Le borse di per il merito e la mobilità sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio all'estero.</p>
<p><b>EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI</b></p> <p>(Art. 40)</p>	<p>L'articolo 40 <b>amplia l'ambito delle erogazioni liberali detraibili al 19% ai fini IRPEF, comprendendo anche quelle destinate agli Istituti Tecnici Superiori</b> di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.</p>
<p><b>FINALITÀ, OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURE PER IL FINANZIAMENTO</b></p>	<p>L'articolo 41 contiene la disciplina delle <b>procedure per il finanziamento dell'attività di ricerca e semplificazione, prevenendo finanziamenti individuali pari a 3.000 euro ai docenti in servizio a tempo pieno delle università</b></p>





<p><b>DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA E SEMPLIFICAZIONE</b></p> <p>(Art. 41)</p>	<p><b>statali.</b></p> <p>Entro il 31 luglio di ogni anno l'ANVUR<sup>17</sup>, con riferimento a ciascun settore scientifico disciplinare, predispone l'elenco dei ricercatori che possono richiedere il finanziamento annuale.</p> <p>L'elenco è predisposto sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) ricercatori in servizio a tempo pieno nelle università statali;</p> <p>b) inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico disciplinare, di una quota pari all'80 % dei ricercatori in servizio nelle università statali.</p> <p><b>Sono esclusi dal finanziamento</b> i ricercatori che, alla data di presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sono in regime di impegno a tempo definito,</li> <li>◆ sono collocati in aspettativa,</li> <li>◆ usufruiscono di finanziamenti provenienti <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dall'European Research Council (ERC),</li> <li>✓ dal "Fondo per gli investimenti della ricerca di base" (FIRB),</li> <li>✓ dai "Progetti di Rilevante Interesse Nazionale" (PRIN),</li> <li>✓ da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei ed internazionali, comunque denominati.</li> </ul> </li> </ul> <p>Entro il 30.09 di ogni anno ciascun ricercatore incluso negli elenchi può presentare la domanda tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito istituzionale dell'ANVUR.</p>
<p><b>ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI</b></p> <p>(Art. 46)</p>	<p>All'articolo 46 del disegno di legge è riconosciuto l'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti <b>a carico di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.</b></p> <p>In particolare, tale esonero è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ in forma integrale per i primi tre anni,</li> <li>◆ al 66% il quarto anno,</li> <li>◆ al 50 % il quinto anno.</li> </ul> <p> L'esonero non si applica ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.</p>
<p><b>Fondo rotativo di sostegno alla natalità</b></p> <p>(Art.47)</p>	<p>L'art. 47 istituisce un nuovo Fondo rotativo presso la Presidenza del Consiglio, denominato <b>Fondo di sostegno alla natalità</b> per favorire l'accesso al <b>credito per le famiglie con figli</b> attraverso garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. La dotazione finanziaria è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 14 milioni di euro per l'anno 2017,</li> <li>◆ 24 milioni di euro per l'anno 2018,</li> <li>◆ 23 milioni di euro per l'anno 2019,</li> </ul>

<sup>17</sup> l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ 13 milioni di euro per l'anno 2020 e</li><li>◆ 6 milioni di euro annui a regime a decorrere dall'anno 2021.</li></ul> <p>Sarà un decreto ministeriale a stabilirne i criteri e le modalità di funzionamento.</p>
<p style="text-align: center;"><b>PREMIO ALLA NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE</b></p> <p style="text-align: center;">(Art. 48)</p>	<p>In tema di politiche attive per la natalità, l'art. 50 si occupa di due misure: <b>Bonus maternità</b> e conferma del <b>congedo obbligatorio retribuito di 2gg per il padre</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Con il comma 1 viene istituito <b>dal 1.1.2016 un premio per ogni nascita di importo pari a 800 euro</b>, erogato dall'INPS su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza. L'assegno non rientrerà nella formazione del reddito complessivo.</li><li>2. Al comma 2 invece viene confermata <b>anche per il 2017</b> la misura sperimentale del <b>congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, ampliato a due giorni</b>, da fruire :<ul style="list-style-type: none"><li>◆ anche in via non continuativa,</li><li>◆ anche in aggiunta al congedo materno</li><li>◆ <b>con indennità giornaliera erogata dall'INPS pari a 100%</b> della retribuzione (corrisposta secondo le modalità stabilite nell'art. 22, comma 2, del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151.)</li></ul></li></ol> <p>L'onere finanziario di queste misure per il 2017 è stimato in circa 20 milioni di euro che vengono scalati dal Fondo Sociale per l'occupazione 2017 già stanziato dalla L. 2 2009.</p>
<p style="text-align: center;"><b>BUONO NIDO E VOUCHER BABY SITTING/ASILI NIDO</b></p> <p style="text-align: center;">(Art. 49)</p>	<p>Al comma 1 vengono stanziati più di 750 milioni di euro dal 2017 al 2020 con una previsione di 330 milioni annui a regime, per un <b>nuovo bonus pari a 1000 euro annui</b> per ogni nuovo nato dal 1.1.2016, destinato a pagare <b>rette di asili nido pubblici o privati, per i primi tre anni di vita del bambino</b>.</p> <p>E' prevista l'emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, per le modalità di attuazione e i requisiti di accesso. Le risorse <b>per il 2017</b> sono pari a <b>144 milioni</b> di euro.</p> <p>Il nuovo bonus asilo nido <b>non sarà cumulabile con le detrazioni</b> previste dalle leggi 266 2005 e n.203 2008 (<i>" per le spese documentate relative alla frequenza di asili nido non superiore a 632 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 %"</i>).</p> <p>Il comma 2 stanziava invece ulteriori 40 milioni di euro per il 2017 e altrettanti per il 2018 per il <b>voucher baby sitting, in alternativa al congedo parentale</b> facoltativo, fino a un massimo di sei mesi (quindi fino agli 11 mesi di vita del bambino), previsto dalla legge Fornero -art. 4 comma 24 lettera b n.92 2012. Il nuovo e il vecchio beneficio per l'asilo nido non sono cumulabili fra loro.</p> <p>Infine, al comma 3 viene finanziato con <b>ulteriori 10 milioni il voucher baby sitting /asili nido anche per le lavoratrici autonome</b> e imprenditrici per il 2017.</p> <p> Ricordiamo che il decreto ministeriale su questo beneficio per le lavoratrici autonome, relativo all'anno 2016, è stato pubblicato in</p>

	Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 27 ottobre 2016 (DM lavoro del 1.9.2016).							
<p><b>PROGETTI PARI OPPORTUNITÀ</b></p> <p>(Art. 50)</p>	L'articolo 50 finanzia con <b>20 milioni di euro per il 2017</b> politiche di <b>attivazione delle pari opportunità e non discriminazione</b> , a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi, cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.							
<p><b>IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA – IRI E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA – ACE</b></p> <p>(Art. 68 Commi 1-2)</p>	<p>L'articolo 68 del DDL sulla Legge di Bilancio 2017 disciplina sia l'IRI-Imposta sul Reddito d'Impresa sia l'ACE-Aiuto alla crescita economica.</p> <p>In merito all'IRI, è stato aggiunto l'articolo 55-bis al TUIR (D.P.R 917/86) di seguito sintetizzato:</p> <table border="1" data-bbox="443 757 1422 1906"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 757 1422 813" style="text-align: center;"><b>ART. 55 BIS TUIR (IRI)</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 813 1422 1104"> <p><b>Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria</b>, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota IRES. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1104 1422 1361"> <p><b>Le perdite maturate</b> nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui sopra <b>sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo</b> che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1361 1422 1552"> <p><b>Le somme prelevate</b> a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci <b>costituiscono reddito d'impresa</b> e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1552 1422 1709"> <p><b>Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.</b> L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1709 1422 1776"> <p>E' esclusa l'applicazione dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1776 1422 1906"> <p>Queste disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi di imposta.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>In generale, l'IRI considera l'impresa come "separata" dall'imprenditore</b> favorendo l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda con una tassazione ridotta, mantenendo l'equità IRPEF sui redditi personali da lavoro - sia esso dipendente, autonomo o imprenditoriale.</p>	<b>ART. 55 BIS TUIR (IRI)</b>	<p><b>Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria</b>, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota IRES. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.</p>	<p><b>Le perdite maturate</b> nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui sopra <b>sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo</b> che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.</p>	<p><b>Le somme prelevate</b> a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci <b>costituiscono reddito d'impresa</b> e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.</p>	<p><b>Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.</b> L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.</p>	<p>E' esclusa l'applicazione dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.</p>	<p>Queste disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi di imposta.</p>
<b>ART. 55 BIS TUIR (IRI)</b>								
<p><b>Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria</b>, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota IRES. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.</p>								
<p><b>Le perdite maturate</b> nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui sopra <b>sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo</b> che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione dai redditi considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.</p>								
<p><b>Le somme prelevate</b> a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci <b>costituiscono reddito d'impresa</b> e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.</p>								
<p><b>Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.</b> L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.</p>								
<p>E' esclusa l'applicazione dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.</p>								
<p>Queste disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi di imposta.</p>								

<p><b>IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA IRI E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ACE</b> (Art. 68 Commi 3-7)</p>	<p>Il secondo blocco di novità apportate dallo stesso articolo 67 modifica la disciplina agevolativa dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica).</p> <p>In particolare</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ viene introdotta una norma di coordinamento per innalzare il livello oltre il quale la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva nei casi di<ul style="list-style-type: none"><li>✓ concordato di risanamento,</li><li>✓ accordo di ristrutturazione,</li><li>✓ piano attestato,</li><li>✓ procedure estere equivalenti;</li></ul></li><li>◆ al precedente limite costituito dalle perdite, pregresse e di periodo e dagli interessi passivi e oneri finanziari assimilati vengono aggiunte anche<ul style="list-style-type: none"><li>✓ le deduzioni della variazione ACE</li><li>✓ le eccedenze ACE riportabili in avanti.</li></ul></li><li>◆ il beneficio si applica per i soggetti IRPEF con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES.</li></ul> <p>Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria che nel 2016 applicheranno il nuovo criterio è riconosciuta ai fini dell'ACE "di partenza" la differenza tra</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ il patrimonio netto al 31.12.2015</li><li>◆ il patrimonio netto al 31.12.2010.</li></ul> <p>Ovviamente, se i soggetti interessati sono stati in regime di contabilità semplificata in anni successivi al 2010, la differenza andrà calcolata tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto dell'esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità ordinaria.</p> <p>Inoltre l'articolo 67 modifica l'aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale, così da tener conto del corrente andamento dei tassi. Tale aliquota viene stabilita normativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ nella misura del 2,7 %a partire dal primo periodo d'imposta successivo al periodo transitorio (periodo d'imposta in corso al 31.12.2018);</li><li>◆ al 2,3 % per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017.</li></ul>
<p><b>RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NONCHÉ DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA</b> (Art. 69)</p>	<p>All'articolo 69 viene prevista la riapertura dei termini per rideterminare il valore:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria</li><li>◆ delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.</li></ul> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ <b>il 01.01.2017</b> è il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.</li><li>◆ <b>il 30.06.2017</b> è il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima</li><li>◆ <b>30.06.2017</b> è il nuovo termine entro cui versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale.</li></ul> <p>Con il comma 2 è stato stabilito che le aliquote delle imposte sostitutive</p>

	<p>dovute sui valori rideterminati siano fissate all'8%</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ per le partecipazioni qualificate,</li><li>◆ per le partecipazioni non qualificate,</li><li>◆ per i terreni.</li></ul> <p>La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che sono ancora presenti nel bilancio al 31.12.2016.</p> <p><b>Le imprese che sono ammesse</b> alla rivalutazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,</li><li>◆ le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate,</li><li>◆ le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata,</li><li>◆ gli enti non commerciali,</li><li>◆ le società ed enti non residenti.</li></ul> <p> <b>Sono esclusi dalla rivalutazione</b> i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa.</p> <p>Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ 16% sui beni ammortizzabili,</li><li>◆ 12% sugli altri beni.</li></ul> <p> Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 01.12.2018.</p> <p>Per distribuire il saldo senza conseguenze impositive sulla società <b>è possibile affrancarlo pagando l'imposta sostitutiva del 10%</b>, mentre in assenza di affrancamento il saldo ha un regime di sospensione d'imposta che ne impedisce la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.</p>
<p><b>RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI TALUNI BENI AI SOCI E ESTROMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELL'IMPRESA DA PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE</b> (Art. 70)</p>	<p>L'articolo 70 ha previsto <b>che le società</b> (Snc, sas, srl, spa, sapa) che, <b>entro il 30.09.2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri</b> non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, <b>possono applicare un'imposta sostitutiva IRES e IRAP</b> - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto nella misura</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ dell'8 %</li><li>◆ del 10,5 % per le società considerate non operative</li></ul> <p>Per <b>gli imprenditori individuali</b> è possibile optare <b>entro il 31.05.2017</b> per l'estromissione degli immobili strumentali siano essi strumentali per natura o per destinazione, dal patrimonio dell'impresa, al fine di inserirli nel patrimonio personale, <b>pagando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8%</b> sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo</p>

	<p>costo fiscalmente riconosciuto.</p> <p>Nello specifico, la norma in esame consente l'opzione per l'estromissione dei beni nel periodo compreso tra il 01.01.2017 e il 31.05.2017.</p> <p>In generale, l'imposta deve essere corrisposta entro il 30.11.2017 in caso di unico versamento, diversamente in caso di pagamento rateale, le rate devono essere corrisposte, entro il</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 30.11.2017 (60% dell'imposta sostitutiva)</li> <li>◆ 16.06.2018 (40% dell'imposta sostitutiva).</li> </ul>
<p><b>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA SULLE VARIAZIONI DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA</b> (Art. 71)</p>	<p>La Legge di stabilità 2016 aveva consentito alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi <b>l'emissione della nota di variazione</b> in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, <b>senza dover attendere la definitiva accertata l'infruttuosità della procedura.</b></p> <p>La norma doveva entrare in vigore il 1 gennaio 2017.</p> <p>Il disegno di legge in commento all'art. 71 <b>abroga tale norma</b>, ripristinando la normativa precedente, e quindi di fatto impedendo l'emissione della nota di credito prima della definitiva accertata infruttuosità della procedura. Le Imprese pertanto dovranno continuare ad anticipare l'Iva su crediti che presumibilmente non incasseranno mai.</p>
<p><b>SCUOLE MATERNE E PARITARIE</b> Art.78</p>	<p>L'articolo 78, nella sezione "Disposizioni diverse", prevede per le famiglie un <b>aumento della spesa detraibile</b> in riferimento alle rette di <b>frequenza di scuole paritarie</b> di ogni ordine, che passano da 400 euro a 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a partire dall'anno 2018. In base ai dati del MIUR gli alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila. Si stima quindi in 319 milioni di euro la perdita di gettito IRPEF di competenza annua a partire dal 2016.</p> <p>L'articolo inoltre si occupa di contributi alle stesse scuole, con la previsione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>ulteriore finanziamento pari a 24,4 milioni di euro riservato agli istituti di accoglienza alunni con disabilità</b>, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 42 del 2016.</li> <li>◆ <b>ulteriore finanziamento pari a 25 milioni di euro per le scuole materne paritarie</b> rispetto a quanto stanziato dalla L. 10 marzo 2000, n. 62</li> </ul> <p>Sarà necessario un decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca per stabilire le modalità di ripartizione dei contributi, da emanare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge</p>
<p><b>BONUS DICOTTENNI</b> (Art. 82)</p>	<p>L'ultimo articolo delle "Disposizioni Ulteriori ", <b>proroga il bonus di 500 euro</b>, riservato ai giovani che compiono <b>18 anni nell'anno 2017</b>, con le stesse modalità e requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016. La norma proposta necessita di una copertura finanziaria di 290 mln di euro per l'anno 2017.</p>
<p><b>ELIMINAZIONE AUMENTI ACCISE E IVA PER L'ANNO 2017</b></p>	<p>All'articolo 85 vengono eliminati gli aumenti previsti sulle accise e sull'IVA relativamente all'anno 2017. In particolare:</p>

---

(Art. 85)	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ l'aliquota IVA del 10% è incrementata di 3 punti percentuali dal 01.01.2018</li><li>◆ l'aliquota IVA del 22 % è incrementata di 3 punti percentuali dal 01.01.2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 01.01.2019</li><li>◆ l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, è abrogato.</li></ul>
-----------	--